Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma Venerdì, 3 maggio 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami a centosessanta posti di ingegnere in prova del Genio civile (carriera tecnica direttiva)

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del Genio civile, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione e 3 giugno 1950, n. 375, recante modifiche alla precedente legge n. 1312;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente della guerra 1915-1918;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 12 dicembre 1929, che detta norme per gli esami di ammissione a posti di ingegnere in prova del Corpo del genio civile;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Italiana, le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, concernente il passaggio degli aiuti ed assistenti universitari nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-1943, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente la estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, concernente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra.

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti di guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, con cui sono dettate le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, concernente la istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, ecc. a carico dei bilanci universitari;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1160, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto l'art. 31 della legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 24 febbraio 1952, n. 142, riguardante l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 409, che prevede, tra l'altro, l'elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) che partecipi a pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che prevede l'esenzione dal bollo per i candidati indigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti dei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che, fra l'altro, estende le disposizioni in favore degli orfani ed invalidi di guerra agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, che reca provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, che reca provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti;

Vista la legge 31 ottobre 1955, n. 1064, contenente disposizioni relative alle generalità in estratti, atti, documenti e modificazioni all'ordinamento dello stato civile;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, nn. 16 e 17;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a centosessanta posti di ingegnere in prova del Corpo del Genio civile (carriera direttiva).

A' termini del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, un decimo dei posti suddetti (sedici) è riservato agli aiuti ed assistenti universitari che abbiano prestato almeno cinque anni di continuo e lodevole servizio.

Salva l'applicazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, per le carriere direttive, l'Amministrazione dei lavori pubblici potrà conferire agli idonei del concorso, ai sensi del terzo comma dell'art. 3 dell'indicato regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, anche i sedici posti come sopra riservati agli aiuti ed assistenti universitari qualora i posti stessi non venissero ricoperti in tutto o in parte dal personale anzidetto.

L'Amministrazione inoltre si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte a carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere presentate o fatte pervenire direttamente al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 2ª) entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali disguidi postali o altre cause di forza maggiore non legittimano la presentazione delle domande dopo la scadenza del termine soprafissato.

Nella domanda ciascun aspirante dovrà indicare, sotto la personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) nome e cognome;

b) luogo e data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica dichiareranno tale loro stato;

d) il Comune ove sia iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne riportate;

f) il possesso del diploma di ingegnere e se abbia superato l'esame di stato per l'esercizio della professione, ovvero se sia stato provvisoriamennte abilitato a norma delle disposizioni vigenti.

I candidati appartenenti ai territori annessi al territorio dello Stato con le leggi 26 settembre 1920, n. 1312, e 19 dicembre 1920, n. 1770, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione VI, parte 3ª del trattato di San Germano, dell'art. 7, n. 2 del trattato di Rapallo, del regio decreto 30 dicembre 1922, n. 1890, e del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, devono dichiarare se alla data di annessione fossero in possesso del titolo di ingegnere civile autorizzato e dell'attestato del secondo esame di Stato conseguito in un politecnico della cessata monarchia austro-ungarica e dell'ultimo esame di Stato delle scuole superiori di agronomia di Vienna o delle scuole superiori montanistiche;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) domicilio ed indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) l'Amministrazione dalla quale eventualmente dipenda, ove sia impiegato statale;

l) che sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

m) le lingue straniere inglese e tedesco, di cui abbia conoscenza, dichiarando se intenda o meno sostenere le prove scritte;

n) che non sia stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso gli aspiranti che:

a) siano cittadini italiani o italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) abbiano tenuto sempre buona condotta morale e civile;

c) abbiano il godimento dei diritti politici e non siano incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso;

d) abbiano l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

e) siano in possesso del diploma di ingegnere ed abbiano superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero siano stati provvisoriamente abilitati.

I candidati appartenenti ai territori annessi al regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione VI, parte 3ª del trattato di San Germano, dall'art. 7, n. 2 del trattato di Rapallo, dal regio decreto 30 dicembre 1922, n. 1890, e del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, possono essere ammessi al concorso se risulta che alla data di annessione dei detti territori al regno erano in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) titolo di ingegnere civile autorizzato;

2) attestato del secondo esame di Stato conseguito in un politecnico della cessata monarchia austro-ungarica e dell'ultimo esame di Stato delle scuole superiori di agronomia di Vienna o delle scuole superiori montanistiche.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

f) abbiano compiuto gli anni 18 di età e non oltrepassato i 30 alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione, di cui all'art. 2 suindicato.

I) Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle opera-

zioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate e partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi d'Africa e dei territori di confine.

II) I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età.

III) I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non superino i 40 anni di età.

IV) Il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra e per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato civile per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni.

V) Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, il limite massimo di età è aumentato, nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti degli assistenti volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università ed Istituto di istruzione universitaria, purchè non sia superato complessivamente il 40° anno di età.

VI) Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 16, citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

VIII) Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che rivestano, alla data del presente decreto di bando, la qualifica di impiegato civile statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto.

Art. 4.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 2 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle stesse.

Art. 5.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 6.

L'Amministrazione provvederà di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con decreto Ministeriale.

Art. 7.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma sulle materie tecniche elencate nel programma annesso al presente decreto.

Inoltre, tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova di lingua francese.

I candidati che nella domanda di ammissione avranno chiesto di voler sottoporsi all'esame scritto di lingua tedesca o inglese, sosterranno la prova nello stesso giorno mediante traduzione in italiano dalla lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Per le prove date nelle lingue suddette la Commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente che, in ogni caso, non può superare un ventesimo.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esso. Del diario delle prove scritte sarà anche dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Saranno ammessi agli esami orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6 decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno nell'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale, nonchè del coefficiente assegnato per le prove di lingua straniera.

Art. 8.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta da bollo con firma autenticata da un notaio o dal sindaco.

La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato ovvero dal pretore competente per territorio, mentre quella del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di un'Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto.

La fotografia dovrà essere di data recente e gli altri documenti nei termini di validità.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 3 del regio decreto 12 dicembre 1929.

Per lo svolgimento delle prove di esame si continueranno ad applicare le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per tutto quanto non sia diversamente disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, citato nelle premesse.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata in base alle vigenti disposizioni.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire o presentare direttamente al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali e del personale), entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricezione della comunicazione relativa all'esito dell'esame, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza o precedenza alla nomina.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale ufficiale militare 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani, dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935, al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi, per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, a' sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241 e alla legge 23 febbraio 1952, n. 53, dovranno produrre, a seconda dell'arma o corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter;*

g) i mutilati e invalidi in dipendenza della guerra 1915-1918 ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, nonchè i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata in carta da bollo da L. 100 dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle co-

lonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-1945 o per la lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi di cui alla lettera *g*) dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato modello 69 rilasciato a nome del loro padre;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove e nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, nella guerra 1940-1945 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione e dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare: attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata da L. 100; i profughi dell'Africa italiana potranno, in sostituzione, presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (A. I.) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

n) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 100;

o) i decorati di medaglie al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in bollo da L. 100;

q) i coniugati ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto, con data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà approvata con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei candidati per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Amministrazione a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine legalizzato dal presidente del tribunale, o dal cancelliere da lui delegato a dal pretore competente per territorio.

2. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato, nel primo caso dal prefetto, e, nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

3. Diploma originale o copia autentica notarile legalizzata dall'autorità giudiziaria del diploma comprovante aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere ovvero il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione suddetta.

I candidati appartenenti ai territori annessi al regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della Sezione VI parte 2ª del trattato di San Germano, dell'art. 7 n. 2 del trattato di Rapallo, del regio decreto 30 dicembre 1922, n. 1890 e del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, debbono presentare:

a) titolo di ingegnere civile autorizzato;

b) attestato del secondo esame di Stato conseguito in un politecnico della cessata monarchia austro-ungarica e dell'ultimo esame di Stato delle scuole superiori di agronomia di Vienna o delle scuole superiori montanistiche.

4. Certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso.

Per i minori degli anni ventuno, il certificato, la cui produzione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

5. Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. Certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra, per gli invalidi per servizio e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di fiducia, i candidati per i quali lo ritenga necessario.

7. I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto dovranno produrre soltanto i seguenti documenti:

a) copia dello stato di servizio su carta bollata da L. 100, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

b) titolo di studio;

c) certificato medico.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno al Ministero (Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 2ª) dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo, entro i termini medesimi. Non è nemmeno ammessa la presentazione o l'invio alle sedi decentrate e periferiche dell'Amministrazione della domanda e dei documenti stessi.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una proroga, di non oltre trenta giorni, per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non avere potuto farvi ritorno.

Art. 14.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 16.

Art. 15.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 12 i documenti prescritti saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per la qualifica di ingegnere del Genio civile.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 16.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un'assegno mensile che non può eccedere il 12° dello stipendio annuo iniziale della carriera direttiva ruolo ingegnere.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Per ciò che non è contemplato nel presente decreto valgono in quanto applicabili, le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 ottobre 1956

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1957
Registro n. 9, *foglio n.* 156. — IZZI

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico e altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti e viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname). Sistemi di centinature delle grandi volte, fondazione, gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni, istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2) *Opere idrauliche*:

a) idrografia fisica ed idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione, impianti idroelettrici, condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione, fognature;

e) bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico.

3) *Opere marittime*:

a) disposizione generale dei porti;

b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;

c) fari;

d) difesa delle spiaggie.

4) *Elettrotecnica*:

nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5) *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato, in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6) *Materiali da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte e dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7) *Macchine*:

macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8) *Fisica tecnica*:

applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9) *Legislazione*:

leggi e regolamenti sui lavori pubblici nozioni elementari di statistica.

10) *Lingua francese*:

relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 6 ottobre 1956

Il Ministro: ROMITA

(2308)

Concorso per titoli ed esami a sei posti di architetto ed ingegnere urbanista in prova del Genio civile (carriera tecnica direttiva).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione e 3 giugno 1950, n. 375 recante modifiche alla precedente legge n. 1312;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente della guerra 1915-1918;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa italiana, le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1943, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il regio decreto 27 luglio 1941, n. 790, modificato con regio decreto 18 ottobre 1942, n. 1419, concernente l'istituzione del ruolo degli Architetti e degli Ingegneri urbanisti del Corpo del genio civile;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente la estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità a mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e la legge 23 febbraio 1952, n. 93, recanti norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, concernente la istituzione dei ruoli statali per il personale assistente tecnico, ecc. a carico dei bilanci universitari;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Vista la legge 24 febbraio 1952, n. 142, riguardante l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 409, che prevede, tra l'altro, l'elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) che partecipi a pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che prevede la esenzione dal bollo per i candidati indigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti dei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che, fra l'altro, estende le disposizioni in favore degli orfani ed invalidi di guerra agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, che reca provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, che reca provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti;

Vista la legge 31 ottobre 1955, n. 1064, contenente disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti, e modificazioni all'ordinamento dello stato civile;

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, e successive estensioni e modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad esami a sei posti di architetto ed ingegnere urbanista in prova del Corpo del genio civile (carriera direttiva).

Fra i titoli saranno valutati le pubblicazioni, i progetti e gli studi inerenti ai problemi urbanistici e la specializzazione in architettura arborea.

L'Amministrazione si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate o fatte pervenire direttamente al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 2ª) entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali disguidi postali od altre cause di forza maggiore non legittimano la presentazione delle domande dopo la scadenza del termine soprafissato.

Nella domanda ciascun aspirante dovrà indicare sotto la personale responsabilità e nel seguente ordine:

a) nome e cognome;

b) luogo e data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica dichiareranno tale loro stato;

d) il Comune ove sia iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando quando nel caso, le eventuali condanne riportate;

f) il possesso del diploma di uno dei seguenti titoli di studio conseguito in uno degli istituti superiori governativi:

laurea di architettura;

laurea in ingegneria civile - sottosezione edile.

laurea in ingegneria civile per coloro che la conseguirono prima dell'anno accademico 1936-37, purchè siano forniti del diploma della scuola di perfezionamento in urbanistica;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) domicilio ed indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso;

i) l'Amministrazione dalla quale dipenda, ove sia impiegato statale;

l) che sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

m) che non sia stato destituito o dispensato dal l'impiego presso una pubblica Amministrazione.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio dal quale dipendono.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso gli aspiranti che

a) siano cittadini italiani o italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) abbiano tenuto sempre buona condotta morale e civile;

c) abbiano il godimento dei diritti politici e non siano incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso;

d) abbiano l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

e) siano in possesso di uno dei diplomi di cui all'art. 2, lettera *f*) ed abbiano superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero siano stati provvisoriamente abilitati.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

f) abbiano compiuto gli anni 21 di età e non oltrepassato i 30 alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione, di cui all'art. 2.

I) Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate e partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi d'Africa e dei territori di confine.

II) I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, nel sopraindicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età.

III) I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non superino i 40 anni di età.

IV) Il limite massimo di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualità di mutilato ed invalido di guerra e per servizio, o di mutilato ed invalido per la guerra e la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato civile per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni.

V) Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, il limite massimo di età è aumentato nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti degli assistenti volontari o incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria, purchè non sia superato complessivamente il 40° anno di età.

VI) Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 16, indicato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

VII) I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

VIII) Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che rivestano, alla data del presente bando, la qualifica di impiegato civile statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto.

Art. 4.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 2 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle stesse.

Art. 5.

Non potranno partecipare al concorso oggetto del presente bando, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 6.

L'Amministrazione provvederà di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile.

L'ammissione potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti con decreto Ministeriale.

Art. 7.

L'esame che avrà luogo in Roma, consterà di quattro prove scritte e di una orale sulle materie tecniche elencate nel programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse. Dal diario delle prove scritte sarà anche dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Saranno ammessi agli esami orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi sulle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco verrà affisso nello stesso giorno nell'Albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 8.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta da bollo con firma autenticata da un notaio o dal sindaco.

La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato ovvero dal pretore competente per territorio, mentre quella del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto.

La fotografia dovrà essere di data recente e gli altri documenti nei termini di validità.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 10 del regio decreto 27 luglio 1941, n. 790.

Per lo svolgimento delle prove di esame continueranno ad osservarsi le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per tutto quanto non sia diversamente disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, citato nelle premesse.

La Commissione determinerà in via preliminare i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione complessiva, che sarà costituita dalla somma della media dei punti conseguiti nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale, nonchè nella valutazione dei titoli, con l'osservanza delle vigenti disposizioni.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato le prove scritte dovranno far pervenire o presentare direttamente al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 2ª) entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricezione della comunicazione relativa all'esito delle prove i titoli di cui siano in possesso nonchè i documenti prescritti per dimostrare le eventuali preferenze o precedenze alla nomina.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale ufficiale militare 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani, dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, a' sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43 della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, e alla legge 23 febbraio 1952, n. 53, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Od. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, a' sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*;

g) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, nonchè mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata in carta da bollo da L. 100 dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa ed in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio del-

l'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi di cui alla lettera *g*) dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato in bollo da L. 100, dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del loro padre;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-45 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione e dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1932, n. 137, dovranno presentare: attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata da L. 100; i profughi dell'Africa italiana potranno, in sostituzione presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

n) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* numero 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100;

o) i decorati di medaglie al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale al merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza, in bollo da L. 100;

q) i coniugati ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto, con data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà approvata con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei candidati, per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Amministrazione a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine legalizzato dal presidente del tribunale, dal cancelliere da lui delegato oppure dal pretore competente per territorio.

2. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza legalizzato nel primo caso dal prefetto, e, nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, oppure dal pretore competente per territorio.

3. Diploma originale o copia autentica notarile legalizzata dalla autorità giudiziaria, del diploma comprovante che è stato superato l'esame di Stato, per l'esercizio della professione di architetto, ovvero il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione suddetta.

4. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. Certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario. Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di fiducia, i candidati per i quali lo ritenga necessario.

7. I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti:

a) copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 100, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

b) titolo di studio;

c) certificato medico.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

La domanda di ammissione e i documenti che saranno presentati o perverranno al Ministero Direzione generale degli affari generali e del personale, dopo i termini stabiliti saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso anche se siano stati spediti per posta o per qualunque altro mezzo, entro i termini medesimi. Non è nemmeno ammessa la presentazione o l'invio alle sedi decentrate e periferiche dell'Amministrazione della domanda e documenti stessi.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione, inoltre, potrà concedere una congrua proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Art. 14.

I concorrenti che abbiano superati gli esami ed eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 16.

Art. 15.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 12 i documenti prescritti saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per la qualifica di architetto ed ingegnere urbanista del Genio civile.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 16.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il 12° dello stipendio annuo iniziale della carriera direttiva - ruolo architetti ed ingegneri urbanisti.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 61 dell'indicato decreto del Presidente della Repubblica n. 16.

Per ciò che non è contemplato nel presente decreto valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 ottobre 1956

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1957
Registro n. 9, *foglio n.* 324. — IZZI

PROGRAMMA DI ESAME

1. Prova grafica di composizione urbanistica, architettonica (10 ore).

2. Prova grafica su un tema di viabilità e traffico urbano (5 ore).

3. Svolgimento critico di un tema di carattere generale di natura urbanistica con eventuale aggiunta di grafici e schizzi (5 ore).

4. Svolgimento, scritto, di un tema relativo all'impostazione di problemi tecnologici, fognature ed altri impianti igienico-sanitari nello studio di un piano regolatore cittadino (5 ore).

5. Discussione orale sui temi precedentemente svolti, su argomenti inerenti ai temi di cui sopra e sulla materia urbanistica in generale.

Roma, addì 6 ottobre 1956

Il Ministro: ROMITA

(2310

Concorso per esami a ventisei posti di vice geometra in prova del Genio civile (carriera tecnica di concetto)

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del Genio civile, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente la assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione e 3 giugno 1950, n. 375, recante modifiche alla precedente legge n. 1312;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente della guerra 1915-18;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 1930, che detta norme per gli esami di ammissione a posti di geometra aggiunto in prova del Corpo del genio civile;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa italiana, le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sulla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 8 luglio 1941, n. 868, riguardante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto 8 dicembre 1941, n. 1589, concernente variazioni nei titoli di studio per l'ammissione alla carriera dei geometri del Corpo del genio civile;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, sul riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, concernente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sulla applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti di guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, riguardante l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto l'art. 31 della legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 409, che prevede, tra l'altro, l'elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) che partecipi a pubblici concorsi;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati e invalidi e ai congiunti dei morti in occasione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie le disposizioni della legge n. 1180;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, relativa all'estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che prevede l'esenzione dal bollo per i candidati indigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti per i concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che, fra l'altro, estende le disposizioni in favore degli orfani ed invalidi di guerra agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, che reca provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, che reca provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti;

Vista la legge 31 ottobre 1955, n. 1064, contenente disposizioni relative alle generalità in estratti, atti, documenti e modificazioni all'ordinamento dello stato civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a ventisei posti di vice geometra in prova del Corpo del Genio civile (carriera tecnica di concetto).

L'Amministrazione si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate o fatte per-

venire direttamente al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 2ª) entro il termine perentorio di giorni 60 che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali disguidi postali od altre cause di forza maggiore non legittimano la presentazione delle domande dopo la scadenza del termine soprafissato.

Nella domanda ciascun aspirante dovrà indicare, sotto la personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) nome, cognome;

b) luogo e data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica dichiareranno tale loro stato;

d) il Comune ove sia iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne riportate;

f) il possesso di uno dei titoli di studio indicati nel successivo art. 3, lettera *e*) e l'Istituto presso il quale è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) domicilio ed indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) l'Amministrazione dalla quale eventualmente dipende, ove sia impiegato statale;

l) che sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio dal quale dipendono.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso gli aspiranti che:

a) siano cittadini italiani o italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) abbiano tenuto sempre buona condotta morale e civile;

c) abbiano il godimento dei diritti politici e non siano incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso;

d) abbiano l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

e) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di abilitazione alla professione di geometra di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889;

2) diploma di abilitazione tecnica in agrimensura secondo l'ordinamento di cui al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

3) diploma di perito agrimensore conseguito secondo l'ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quelle del 1923;

4) diploma di perito industriale edile di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889;

5) diploma di abilitazione di perito edile conseguito secondo le norme del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e relativo regolamento 3 giugno 1924, n. 969;

6) diploma della sezione speciale di fisico-matematica rilasciato da un Istituto tecnico governativo.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvi i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati e rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

f) abbiano compiuto gli anni 18 di età e non oltrepassato i 30 alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione, di cui all'art. 2 suindicato.

I) Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate e partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, e per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi d'Africa e dei territori di confine.

II) I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il quarantesimo anno di età;

III) I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso:

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

IV) Il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualità di mutilato ed invalido di guerra e per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato civile per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio, e per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex Colonie italiane e in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni.

V) Inoltre, il limite massimo di età è elevato a 40 anni:

nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni

penali e di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

nei confronti del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero.

I benefici previsti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendono beneficiare delle indicate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

VI) Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che rivestano, alla data del presente decreto di bando, la qualifica di impiegato civile statale di ruolo ordinario e di ruolo aggiunto.

Art. 4.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 2 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle stesse.

Art. 5.

Non potranno partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 6.

L'Amministrazione provvederà di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 7.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma sulle materie tecniche elencate nel programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse. Del diario delle prove scritte sarà anche dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Saranno ammessi agli esami orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 8.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta da bollo con firma autenticata da un notaio o dal sindaco.

La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato ovvero dal pretore competente per territorio, mentre quella del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di un'Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto.

La fotografia dovrà essere di data recente e gli altri documenti nei termini di validità.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta a' termini delle disposizioni in vigore.

Per lo svolgimento delle prove di esame si continueranno ed applicare le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per tutto quanto non sia diversamente disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, indicato nelle premesse.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata in base alle vigenti disposizioni.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire o presentare direttamente al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali e del personale Div. 2ª), entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricezione della comunicazione relativa all'esito dell'esame, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza o precedenza alla nomina.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale ufficiale militare 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro, invece,

che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da lire 100 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani, dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dalla ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1936 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi, per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, a' sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241, e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202850/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter;*

g) i mutilati e invalidi in dipendenza della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Magadiscio dell'11 gennaio 1948 e in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, nonchè i mutilati o gli invalidi civili per fatti di guerra, ed i mutilati ed invalidi per servizio dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o per la lotta di liberazione, e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi di cui alla lettera *g*) dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69 rilasciato a nome del loro padre;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, nella guerra 1940-43 e nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, e dei caduti civili per i fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex Colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

m) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

n) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 100;

o) i decorati di medaglie al valore militare e di croce al merito di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in bollo da L. 100;

q) i coniugati ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto, con data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà approvata con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei candidati per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Amministrazione a presentare, a pena di

decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di Stato civile del Comune di origine legalizzato dal presidente del tribunale, dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato nel primo caso, dal prefetto, e nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Diploma originale o copia autentica notarile legalizzata dall'autorità giudiziaria ovvero il certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 3, lett. *e*) del presente decreto Ministeriale di bando.

4. Certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso.

Per i minori degli anni ventuno, il certificato, la cui produzione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione.

5. Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. Certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra, per gli invalidi per servizio e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di fiducia, i candidati per i quali lo ritenga necessario.

7. Fotografia recente del candidato applicata sulla prescritta carta bollata con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda di ammissione al concorso.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti:

a) copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 100, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

b) titolo di studio;

c) certificato medico.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

La domanda di ammissione e i documenti che saranno presentati o perverranno al Ministero (Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 2ª) dopo i termini rispettivamente stabiliti dagli articoli 2, 11 e 12 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non è nemmeno ammessa la presentazione e l'invio alle sedi decentrate e periferiche dell'Amministrazione degli atti in parola.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non avere potuto farvi ritorno.

Art. 14.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 16.

Art. 15.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 12 i documenti prescritti saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per la qualifica di vice geometra del Genio civile.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 16.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il 12° dello stipendio annuo iniziale della carriera di concetto ruolo geometri a termini del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 61 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 16.

Per ciò che non è contemplato nel presente decreto valgono in quanto applicabili, le norme contenute nel ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 11 gennanio 1956, n. 16.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 novembre 1956

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1957
Registro n. 11, *foglio n.* 384. — IZZI

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) compilazione di relazioni;

2) aritmetica ed algebra elementare inclusa la risoluzione delle equazioni di secondo grado ad una incognita; geometria elementare piana e solida, funzioni trigonometriche piane, teoria dei logaritmi ed uso delle tavole;

3) compilazione di disegni e di altri allegati di un progetto;

4) istrumenti topografici, loro correzione ed uso dei rilievi planimetrici ed altimetrici, tracciamento di campagna;

5) modo di esecuzione di lavori edilizi, stradali, idraulici e marittimi; caratteri che debbono presentare i buoni materiali da costruzione;

6) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;

7) leggi e regolamenti sui servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici e nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

La prova orale verterà oltre che sulle materie indicate per le prove scritte, anche su nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 13 novembre 1956

Il Ministro: ROMITA

(2309)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(41010039) Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.